



Comune di Montalenghe

- Città Metropolitana di Torino -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 27 Data 19-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addi diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito in sessione ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale di Montalenghe, del quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
LADU Franca Rita	SINDACO	Presente Favorevole
BRONZINI Massimo	CONSIGLIERE	Presente Favorevole
Guglielmino Lorenzo	CONSIGLIERE	Presente Favorevole
POLONIO GIAN PIERO	CONSIGLIERE	Presente Favorevole
GROSSO Valerio Camillo	CONSIGLIERE	Presente Favorevole
GUGLIELMO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente Favorevole
PIANCINO Franco Eros	CONSIGLIERE	Presente Favorevole
RAMIRES SIMONA	CONSIGLIERE	Presente Favorevole
BERGONZO Mara Elena	CONSIGLIERE	Presente Favorevole
TESSITORE Franco	CONSIGLIERE	Presente Favorevole
FERRI Laura	CONSIGLIERE	Presente Favorevole

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CALVETTI Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **LADU Franca Rita**, in qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 18-12-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosaria Cambria Zurro

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 18-12-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosaria Cambria Zurro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*TUEL*), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, l'art. 52 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 dicembre 2023, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e nel contempo istituisce una nuova imposta patrimoniale costituita dalla sola imposta municipale propria (IMU), di cui reca la disciplina generale ai commi da 739 a 783;
- tutte le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 1, commi 161-169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente richiamate dalla legge 160/2019;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) (*Regolamento IMU*), approvato con propria deliberazione n. 10 del 30 luglio 2020, in vigore dal 1 gennaio 2020, e le successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle apportate con propria deliberazione n. CC n. 27 del 15/12/2023;
- la propria deliberazione n. CC 27 del 15.12.2023, con la quale sono state da ultimo approvate le aliquote IMU, valide per l'annualità 2024;

Tenuto conto:

- delle fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della legge 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%:
 - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, o al coniuge superstite di questi in presenza di figli minori, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante a) possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, oppure b) possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della legge 160/2019, dall'imposta IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 160/2019, è stabilito che sono esenti dall'imposta IMU i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- delle fattispecie esonerate per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte all'art. 1, comma 759, della legge 160/2019;
- della riduzione del 25% dell'aliquota approvata dal Comune per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998, come previsto dall'art. 1, comma 760, della legge 160/2019;
- dell'art. 1 comma 48, della legge 178/2020, che prevede la riduzione al 50% dell'imposta dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Considerato che non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione all'interno delle fattispecie "*Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9*" e "*Fabbricati rurali ad uso strumentale*";

Ritenuto, per assicurare il finanziamento dei servizi pubblici erogati nel rispetto degli equilibri di bilancio, di confermare l'articolazione delle aliquote già in vigore per il 2024, di cui alla propria deliberazione n. CC 27 del 15.12.2023;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tributi ha provveduto a elaborare, mediante l'applicazione del Portale del federalismo fiscale, il prospetto delle aliquote riferito all'anno 2025, in base alle indicazioni sopra illustrate, che costituisce allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

Attestato che:

- la differenziazione delle aliquote risultante da quanto sopra rispetta i criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;
- il prospetto delle aliquote concorda con le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta e nella presente deliberazione, che assume natura regolamentare;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 767, della legge 160/2019, che testualmente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. [...] [I]n mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»;*

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per motivazioni di urgenza delle relative disposizioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti (entrata in vigore delle aliquote IMU 2025 dal 1 gennaio

2025);

Con voti unanimi in forma palese:

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di determinare**, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge d'imposta, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 e, ove richieste, le modalità per accedere all'aliquota differenziata, come segue:

Fattispecie	Aliquota
Aree fabbricabili	1,06 %
Fabbricati diversi da quelli indicati ai punti successivi (aliquota ordinaria)	
Terreni agricoli	0,86
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) (art. 1, c. 750, L. n. 160/2019)	0,10%
Fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A 9 e relative pertinenze	0,60 %

2. **di precisare** che restano ferme le esenzioni, agevolazioni, detrazioni ed assimilazioni già previste dalla legge in materia di IMU;
3. **di approvare**, per i fini di cui sopra, il "prospetto delle aliquote" riferito all'anno 2025, redatto attraverso l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 757, della legge 160/2019, come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
4. **di incaricare** il funzionario responsabile del tributo di provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, nonché di dare adeguata diffusione alle aliquote deliberate con gli strumenti di comunicazione ed informazione dell'Ente;
5. **di dare atto** che:
 - le aliquote di cui al punto 1. hanno efficacia dal 1° gennaio 2025, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, previa pubblicazione con le modalità e nei termini previsti dal succitato art. 1, comma 767, della legge 160/2019;

6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Franca Rita LADU

IL Segretario Comunale
F.to Claudio CALVETTI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 09-01-2025

Montalenghe, lì, 09-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio CALVETTI

ESECUTIVITA'

- ❑ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 19-12-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Montalenghe, lì 09-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio CALVETTI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Claudio CALVETTI)